



**Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020.**

*Quesito n.1.1 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine all’elenco delle attività elencate dall’Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.*

La Scrivente Confederazione, premesso che ritiene indispensabile una modifica normativa che riporti l’onere del contributo per il funzionamento dell’Autorità in capo al Bilancio dello Stato, osserva che le attività individuate dalla Delibera sono le medesime individuate nella Delibera del contributo 2018. Ebbene, in base alla precedente Delibera sono stati sollecitati al pagamento dall’Autorità operatori che, viceversa, non rientravano tra i soggetti al pagamento. Ci si riferisce ai terminalisti portuali, che in quanto titolari di concessione, non sono i gestori dell’infrastruttura, nonché agli interporti per i quali non sono stati individuati solo quelli effettivamente esercenti servizi regolati. Le succitate categorie di operatori non possono essere assoggettate al pagamento per tutte le motivazioni esplicitate dalle rispettive Associazioni di categoria, Assiterminal e Uir, a cui interamente si aderisce e si rinvia.

*Quesito n.1.2 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine all’individuazione dei soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.*

La Scrivente osserva che non risponde a nessuna ratio - né normativa, né economica, né operativa – ritenere “connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti” gli autotrasportatori in possesso di veicoli superiori a 26 tonnellate. Le imprese di autotrasporto devono essere escluse dal pagamento a codesta Autorità dal momento che l’attività di autotrasporto, con qualsiasi mezzo svolta, non è regolata da codesta Autorità.

*Quesito n.1.3 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.*

L’Autorità non ha avviato, né d’altronde potrebbe avviare, l’esercizio di competenze o il compimento di attività nel mercato dell’autotrasporto; pertanto, in base a questo criterio che è espressamente previsto dalla vigente normativa (art.37 DL n.201/2011 convertito nella L. n.214/2011) l’Autorità non deve richiedere contributi alle imprese di autotrasporto merci.

*Quesito n.2 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante.*

Oltre alle esclusioni già previste, si osserva come occorrerebbe non ricomprendere la voce A5 (altri ricavi e proventi) nel fatturato rilevante dal momento che la stessa non si riferisce al fatturato e dunque alle attività eventualmente regolate dall'Autorità.

Per le imprese ferroviarie private occorre che i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi delle normative sul "Ferrobonus" siano inseriti nelle variazioni in diminuzione del fatturato.

*Quesito n.3 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all'Autorità.*

Fermo restando che il versamento è dovuto dai soli operatori economici operanti nel settore del trasporto per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, la soglia di esenzione deve essere individuata in base a criteri di efficacia ed efficienza della funzione amministrativa. L'Autorità non fornisce su questo aspetto dati che rendano possibile fare osservazioni di merito.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere la sospensione della richiesta di pagamento nelle more della definizione dei ricorsi pendenti.

*Quesito n.4 – Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.*

*Quesito n.5 – Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.*

Si concorda con le esclusioni dal fatturato rilevante proposte nella Delibera.

*Quesito n.6 – Si chiedono osservazioni motivate sull'individuazione di voci di esclusione specificamente riferite alla gestione dei centri di movimentazione delle merci (interporti)*

Fermo restando quanto osservato in merito al quesito n.1, si concorda con l'esclusione di voci specifiche riferite alla gestione dei centri di movimentazione delle merci al fine di individuare il solo fatturato riferito a servizi regolati. A questo proposito, si richiamano tutte le esclusioni già comunicate a codesta Autorità dalla UIR, facendo quindi presente che l'elenco delle voci indicate nella delibera in consultazione non risulta esaustivo.

*Quesito n.7 – Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.*

Le dichiarazioni da rendere non devono comportare ulteriori oneri amministrativi e non devono essere eccessivamente gravosi soprattutto nei confronti delle PMI, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n.180/2011 (Statuto delle imprese).